

PREMESSA

La disciplina dell'educazione familiare è contenuta nell'art. 32 della LP 5, 07-08-2006 e successive modifiche e prevede:

[..]

Art. 32 Istruzione e formazione familiare

“Qualora i genitori provvedano privatamente o direttamente all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione al di fuori del sistema educativo provinciale, essi sono tenuti a comunicare di anno in anno al dirigente dell'istituzione di riferimento che intendono avvalersi di tale diritto, dimostrando di avere la capacità tecnica ed economica adeguata. Il dirigente dell'istituzione di riferimento attiva le necessarie forme di controllo, anche per accertare l'apprendimento al termine di ogni anno scolastico.”

COMPITI DELLA FAMIGLIA

La famiglia che opta per provvedere in proprio all'assolvimento dell'obbligo del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione è tenuta a

- 1) presentare domanda alla scuola di riferimento, entro i limiti previsti per le iscrizioni alla classe successiva;
- 2) sostenere un colloquio con il Dirigente scolastico nel quale devono emergere le motivazioni della scelta, la coerenza e la sensatezza del percorso educativo rispetto ai piani di studio provinciali e la concreta possibilità di sostenere il percorso educativo ;
- 3) presentare un sintetico progetto educativo dal quale si evince che il percorso scelto converge verso gli obiettivi previsti dai piani di studio provinciali per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione.

COMPITI DELLA SCUOLA

Alla scuola di riferimento è quindi lasciato il compito di

- 1) Ricevere la comunicazione da parte della famiglia di attivazione dell'educazione familiare (a cura del Dirigente scolastico)
- 2) Rilevare la capacità tecnica ed economica adeguata al sostegno del percorso educativo (a cura del Dirigente scolastico)
- 3) Stabilire le modalità e i tempi degli accertamenti degli apprendimenti di fine anno (criteri a cura del Collegio dei Docenti)
- 4) Stabilire i criteri per l'accertamento valido ai fini dell'ammissione alla classe successiva (criteri a cura del Collegio dei Docenti) per le ragazze e i ragazzi in obbligo scolastico
- 5) Accertare l'avvenuto apprendimento (a cura del dirigente scolastico tramite una Commissione titolata)

RILEVAZIONE DELLA CAPACITÀ TECNICA DELLA FAMIGLIA

Il sintetico progetto educativo presentato dalla famiglia deve contenere

- Finalità e obiettivi coerenti con i piani di studio provinciali;
- Fonti di riferimento, strumenti e materiali per lo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali;
- Figure esperte/tutor per ambiti disciplinari al fine di sostenere il percorso educativo laddove necessario.

RILEVAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA DELLA FAMIGLIA

La famiglia produce dichiarazione sotto propria responsabilità di possedere i requisiti economici necessari per sostenere il percorso educativo;

ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI EDUCAZIONE FAMILIARE

Il Dirigente scolastico, una volta verificati i requisiti sopra esposti e accettata la richiesta di educazione familiare, mantiene l'obbligo di vigilanza sull'effettiva fruizione dell'istruzione da parte dei ragazzi e ragazze coinvolti; la modalità con la quale si concretizza tale obbligo di vigilanza è l'accertamento degli apprendimenti a fine anno.

L'altra autorità pubblica che è tenuta alla vigilanza sull'obbligo di istruzione e formazione è il Comune del Paese di residenza della famiglia. Il Dirigente scolastico comunica al Sindaco la scelta della famiglia di avvalersi del percorso di educazione familiari in sostituzione del percorso scolastico curricolare.

MODALITÀ, CRITERI E TEMPI DI ACCERTAMENTO

L'accertamento di fine anno viene effettuato su tutte le discipline previste per l'anno in corso, secondo prove scritte/orali volte ad accertare competenze, abilità e conoscenze previste dai piani di studio provinciali. Infatti, i ragazzi e le ragazze che si avvalgono dell'istruzione familiare per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione sono a tutti gli effetti candidati esterni che fanno domanda per sostenere gli esami di idoneità alla classe successiva.

La Commissione d'esame è composta dai docenti delle singole discipline e corrisponde solitamente al Consiglio di classe di riferimento del percorso scolastico già intrapreso in precedenza presso l'Istituto; altrimenti viene nominata dal Dirigente scolastico.

Le prove scritte e quelle orali possono avere carattere disciplinare o interdisciplinare e sono volte a testare le competenze previste dai piani di studio provinciali per quel singolo anno di corso/periodo di apprendimento.

DISCIPLINE DI STUDIO corso AFM	PROVA SCRITTA	PROVA ORALE
Lingua e letteratura italiana	X	X
Storia Lingua tedesca	X	X
Lingua inglese	X	X
Matematica	X	
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)		X
Scienze motorie e sportive		X
Scienze integrate (Fisica)		X
Scienze integrate (Chimica)		X
Geografia		X
Informatica		X
Economia Aziendale	X	X
Diritto ed Economia		X

DISCIPLINE DI STUDIO corso CAT	PROVA SCRITTA	PROVA ORALE
Lingua e letteratura italiana	X	X
Storia	X	X
Lingua tedesca	X	X
Lingua inglese	X	X
Matematica e complementi di matematica	X	
Scienze integrate (scienze della terra e biologia)		X
Scienze motorie e sportive		X
Religione cattolica o attività alternative		X
Diritto ed economia		X

Scienze integrate (fisica)*		X
Scienze integrate (chimica)*		X
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica*	pratica	
Tecnologie informatiche*		X
Scienze e tecnologie applicate		X

Le prove si concludono con l'attribuzione di una valutazione numerica per ogni disciplina che, come in tutti gli esami, per permettere l'ammissione alla classe di riferimento deve essere pari ad almeno 6/10 per ogni disciplina.

Il periodo nel quale avviene l'accertamento degli apprendimenti è quello degli esami di idoneità; viene inserito nel Piano annuale delle attività che il Collegio dei docenti approva a inizio di ogni anno scolastico; di solito può essere a fine maggio/giugno o in alternativa a fine agosto/inizio settembre e comunque sempre prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo a quello di accertamento.

ALLEGATI UTILI

Estratto Art. 32 LP 5, 07-08-06

Capo IV

Istruzione e formazione familiare

Art. 32

Istruzione e formazione familiare

1. Qualora i genitori provvedano privatamente o direttamente all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione al di fuori del sistema educativo provinciale, essi sono tenuti a comunicare di anno in anno al dirigente dell'istituzione di riferimento che intendono avvalersi di tale diritto, dimostrando di avere la capacità tecnica ed economica adeguata. Il dirigente dell'istituzione di riferimento attiva le necessarie forme di controllo, anche per accertare l'apprendimento al termine di ogni anno scolastico.

Art. 33

Corsi di preparazione agli esami

1. La Provincia svolge attività di vigilanza sui soggetti che non possiedono il riconoscimento della parità scolastica e formativa e organizzano corsi di preparazione degli studenti per l'accesso agli esami d'idoneità e agli esami di stato, secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia.

MIUR, Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 contenente le Linee guida.

Il DLgs numero 76, testualmente afferma che "L'obbligo di sostenere esami di idoneità al termine di ciascun anno scolastico permane, invece, nei confronti degli alunni in età di scolarizzazione obbligatoria che si avvalgono dell'istruzione paterna, ivi compreso il caso di passaggio da tale tipo di istruzione a quella impartita in scuole statali o paritarie.", così come le linee guida del MIUR le quali sostengono che per gli studenti che seguono l'istruzione parentale la valutazione annuale viene necessariamente effettuata tramite esame

PIANI DI STUDIO PROVINCIALI

Sono pubblicati sul sito VIVOSCUOLA, sito ufficiale della scuola Trentina.